

# Informative impresa&lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

MARZO 2024

## Le informative per l'azienda

Riforma Irpef	2
Differimento <i>click days</i> "flussi 2024"	3
Esonero previdenziale per le lavoratrici madri nella Legge di Bilancio 2024	4
Visita medica dopo assenze per malattia superiori a 60 giorni	6
Garante <i>privacy</i> : uso dei metadati nei programmi <i>mail</i> in ambito lavorativo	7
Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti	8
Aliquote 2024 per iscritti alla Gestione separata	9
Nuovi importi contributi lavoratori domestici per il 2024	11
Artigiani e commercianti - Contribuzione per l'anno 2024	13
Minimali, massimali e aliquote Enasarco 2024	16

# Le informative per l'azienda

---

## Oggetto: RIFORMA IRPEF

### La nuova tassazione dei redditi

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.Lgs. 216/2023, recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi". In particolare, di seguito si indicano le principali modifiche.

### Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Per l'anno 2024, l'imposta lorda Irpef è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

### Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Per l'anno 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. La *no tax area* arriverà fino a 8.500 euro.

### Trattamento integrativo

Con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), Tuir, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

### Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, Tuir, in relazione a:

- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

### Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef

Le Regioni e i Comuni avranno più tempo per adeguare le addizionali ai nuovi scaglioni.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: DIFFERIMENTO CLICK DAYS "FLUSSI 2024"**

Il Ministero dell'interno con propria circolare n. 641 del 29 gennaio 2024, ha rinviato di oltre un mese la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell'ambito delle 151.000 quote autorizzate dal Governo per il 2024 con il Decreto Flussi.

Il D.P.C.M. del 19 gennaio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024) ha conseguentemente modificato il calendario dei *click days* per le diverse tipologie di lavoratori:

- il 18 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (si tratta di cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina);
- il 21 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- il 25 marzo dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Per poter procedere si rimane in attesa delle relative istruzioni operative che verranno diramate dal Ministero dell'interno.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: ESONERO PREVIDENZIALE PER LE LAVORATRICI MADRI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024**

Con la recente Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il Legislatore ha previsto 2 distinte e temporanee forme di esonero, dal pagamento della contribuzione previdenziale a proprio carico, per le lavoratrici madri aventi specifiche caratteristiche.

Queste in sintesi le disposizioni:

- un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (triennale);

- un esonero simile viene previsto anche per le lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ma solo per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (annuale).

Tale agevolazione si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale, a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

La norma specifica, inoltre, che l'applicazione del suddetto esonero lascia comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A fronte di dette disposizioni l'Inps, con propria circolare n. 27/2024, ha fornito alcune indicazioni operative.

Ai fini del godimento dell'esonero è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia esso già instaurato che instaurando, nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Tale concessione vale nei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Una rilevante distinzione, tra le 2 ipotesi operative, oltre alla differente durata, riguarda l'eventuale momento di cessazione del godimento: posto per le lavoratrici con 3 figli al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; anticipato per quelle con 2 figli al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In relazione al tetto massimo di esonero, come detto posto a 3.000 euro annui, viene indicato che la soglia massima di agevolazione su base mensile sarà, pertanto, pari a 250 euro (3.000 euro/12), mentre per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti *part time* non sarà effettuata, invece, alcuna riparametrazione. Sempre nel caso di lavoro a tempo parziale, la lavoratrice, titolare di più rapporti di lavoro, potrà avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

L'Istituto, sul piano operativo fa rilevare che la realizzazione del requisito, per la lavoratrice madre, debba intendersi soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo), mentre la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). In maniera simile, ma con riferimento al secondo figlio, si pone il requisito per la lavoratrice madre di 2 figli.

Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto deve considerarsi, *ex lege*, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L'agevolazione in esame non costituisce aiuto di Stato e non è quindi soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Inoltre, detta agevolazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, risultando strutturalmente alternativa all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali previsto per la generalità dei lavoratori (6 o 7%).

Sempre in termini operativi viene indicato che le lavoratrici pubbliche e private, cui spetta l'esonero, possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'agevolazione in argomento, rendendo noti al medesimo datore il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

Il datore di lavoro compilando le denunce individuali mensili, con le informazioni relative ai codici fiscali di 2 o 3 figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di 3 figli è sufficiente indicare 3 codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo), consentirà all'Istituto i dovuti controlli.

Viene data la possibilità alla lavoratrice, in via alternativa, di comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli; tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Vengono infine indicate le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: VISITA MEDICA DOPO ASSENZE PER MALATTIA SUPERIORI A 60 GIORNI**

Si informano i Signori Clienti che la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro (articolo 12, D.Lgs. 81/2008), con l'interpello n. 1/2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni per motivi di salute, così come regolamentata dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008, e in particolare se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.

Il Ministero del lavoro, dopo aver richiamato le norme applicabili e i recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica al rientro da una malattia superiore a 60 giorni (articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: GARANTE *PRIVACY*: USO DEI METADATI NEI PROGRAMMI MAIL IN AMBITO LAVORATIVO

Si informano i Signori Clienti che il Garante della *privacy*, con provvedimento n. 642/2023, ha fornito importanti indicazioni relative all'utilizzo dei metadati accessibili mediante programmi di posta elettronica in ambito lavorativo.

In particolare, ci si riferisce alla possibilità che servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità *cloud*, possano raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli *account* di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'*email*), conservando gli stessi per un esteso arco temporale.

Il Garante, in primo luogo, ricorda che il contenuto dei messaggi di posta elettronica, i relativi metadati e i *file* allegati riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (articoli 2 e 15, Costituzione), e che l'impiego di programmi e servizi informatici dà luogo a "*trattamenti*" di dati personali, riferiti a "*interessati*", identificati o identificabili (articolo 4, § 1, n. 1) e 2), Regolamento) nel contesto lavorativo.

Sulla base di tali presupposti il Garante ritiene necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di "*un idoneo presupposto di liceità*" prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori attraverso tali programmi e servizi, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

Inoltre, si dovrà procedere con apposita e specifica informativa, preventiva rispetto al trattamento, nei confronti dei lavoratori così da fornirgli, in modo corretto e trasparente, una chiara rappresentazione del complessivo trattamento effettuato, consentendo agli stessi di disporre di tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento *privacy* e di essere pienamente consapevoli, prima che il trattamento abbia inizio, delle caratteristiche dello stesso.

Anche solo l'attività di raccolta e conservazione dei c.d. metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, sempre secondo il documento del Garante *privacy*, può portare a dover richiedere l'autorizzazione ex articolo 4, L. 300/1970, all'ITL o alle rappresentanze sindacali, se riguarda un tempo superiore a 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustificano il prolungamento, di ulteriori 48 ore.

Il provvedimento n. 642/2023 invita quindi a verificare che le impostazioni di base dei programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti - specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità *cloud* o *as-a-service* - possano essere modificate, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi a un limite massimo di 7 giorni, estensibile di ulteriori 48 ore.

Si precisa inoltre che, dovendosi procedere, per periodi superiori, alle procedure di garanzie ex articolo 4, L. 300/1970, nelle more i predetti metadati non possono comunque essere utilizzati.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023, voluta perché gli addetti a tali lavorazioni hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e con l'adempimento il datore di lavoro trasferisce l'informazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Le lavorazioni usuranti sono le seguenti:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. 19 maggio 1999), come: - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature; - lavorazione del vetro cavo; - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto): - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; - costruzione di autoveicoli e di rimorchi; - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; - elettrodomestici; - altri strumenti e apparecchi; - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.; - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema nel portale <https://servizi.lavoro.gov.it> e compilare online il modello LAV\_US, tramite il quale si possono effettuare comunicazioni di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ALIQUOTE 2024 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 24/2024, ha comunicato aliquote contributive su redditi e compensi per l'anno 2024.

### Contribuzione 2024 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2024		
<b>Liberi professionisti e collaboratori</b>		<b>Aliquota di versamento</b>
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie		26,07%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL		35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL		33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria		24%
<b>Magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva</b>		<b>Aliquota di versamento</b>
Senza altra forma di previdenza obbligatoria		35,03%
In presenza di altra forma di previdenza obbligatoria		26,03%
<b>Lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo</b>		<b>Aliquota di versamento</b>
		IVS      Altre
Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta		25%      2.03%
Collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta		24%
Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita		24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2024 è pari a 119.650 euro. In ambito sportivo dilettante per i collaboratori e le figure assimilate la contribuzione si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Le aliquote aggiuntive, inoltre, sono calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

### Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024). L'acconto 2024 deve essere calcolato con le aliquote per il 2024.

## **Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024**

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2023.

## **Minimale per l'accredito contributivo**

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2024 è pari a 18.415 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 4.419,60 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- per i professionisti 4.800,79 euro se applicano l'aliquota del 26,07%; 4.603,75 euro per gli autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 D.P.R. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%;
- per i parasubordinati e le figure assimilate 6.209,54 euro se applicano l'aliquota del 33,72%; 6.450,77 euro se applicano l'aliquota del 35,03%; 4.800,79 euro se amministratori di enti locali iscritti come liberi professionisti per i quali l'Ente locale applica l'aliquota del 26,07%; 6.450,77 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%; 4.793,42 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%; 4.603,75 euro per le co.co.co. e figure simili dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

## Le informative per l'azienda

### Oggetto: NUOVI IMPORTI CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI PER IL 2024

L'Inps ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2024 per i lavoratori domestici con la circolare n. 23/2024.

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

A. Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,66 (0,42) [2]	€ 1,67 (0,42) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,88 (0,47) [2]	€ 1,89 (0,47) [2]
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 2,29 (0,57) [2]	€ 2,30 (0,57) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 1,21 (0,30) [2]	1,22 euro (0,30) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,78 (0,42) [2]	€ 1,79 (0,42) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 2,01 (0,47) [2]	€ 2,02 (0,47) [2]
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 2,45 (0,57) [2]	€ 2,46 (0,57) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,29 (0,30) [2]	€ 1,30 (0,30) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata

**Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato**

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,25 (0,00) [2]	€ 1,26 (0,00) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,41 (0,00) [2]	€ 1,42 (0,00) [2]
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,71 (0,00) [2]	€ 1,73 (0,00) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,91 (0,00) [2]	€ 0,91 (0,00) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**Con il contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato**

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,36 (0,00) [2]	€ 1,37 (0,00) [2]
oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,54 (0,00) [2]	€ 1,55 (0,00) [2]
oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,87 (0,00) [2]	€ 1,89 (0,00) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,99 (0,00) [2]	€ 1,00 (0,00) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

## Le informative per l'azienda

### Oggetto: ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2024

Come di consueto, a inizio anno, l'Inps provvede a emanare un'apposita circolare in relazione alla contribuzione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.

La circolare n. 33, fornita quest'anno, informa gli iscritti alle predette gestioni circa la contribuzione dovuta per l'anno 2024.

Le aliquote 2024 per la contribuzione sul minimale sono:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,70%	24,18%

La riduzione contributiva per i giovani collaboratori è applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni.

Per l'anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo lvs, dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a 18.415 euro.

Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta perciò così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04	€ 4.515,43
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80	€ 4.460,19

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 368,92	€ 376,29
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 364,32	€ 371,69

Il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 55.008 euro.

Per i redditi superiori a 55.008 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 55.008	24%	24,48%
	superiore a € 55.008	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 55.008	23,70%	24,18%
	superiore a € 55.008	24,70%	25,18%

Per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 91.680 euro.

Si sottolinea che:

- i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650 euro, non frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'Ivs risulta come segue per i titolari di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 22.369,92	€ 22.809,98
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 22.094,88	€ 22.534,94

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, invece, i valori sono i seguenti:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 29.362,42	€ 29.936,74
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 29.003,47	€ 29.577,79

Si ricorda che il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti:

- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).

In conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ricordando altresì che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi, da applicarsi a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.

L'Inps fornisce nella circolare anche istruzioni per le imprese con collaboratori, per affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, nonché sul regime contributivo agevolato ai sensi della L. 190/2014.

Da ultimo, quanto a termini e modalità di versamento, i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

I dati e gli importi utili per il pagamento sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "*Dati del mod. F24*", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: MINIMALI, MASSIMALI ED ALIQUOTE ENASARCO 2024

La Fondazione Enasarco, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2024, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.

#### Massimali provvigionali

- € 29.818,00 per agenti plurimandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di € 5.069,06;
- € 44.727,00 per agenti monomandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di € 7.603,59.

Si ricorda che il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

#### Minimali contributivi dovuti

- € 502,00 per agenti plurimandatari, ovvero € 125,00 a trimestre;
- € 1.002,00 per agenti monomandatari, ovvero € 250,50 a trimestre.

In relazione al minimale contributivo si ricorda:

- che non è dovuto se nel corso dell'anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- che è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi, ovvero se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- che per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa o Srl) non è previsto alcun minimale contributivo.

In tema di aliquote contributive, come anticipato, nulla è cambiato.

Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (Snc e Sas), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).

Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
	Quota preponente	Quota agente	Totale
Fino ad euro 13.000.000	3,00%	1,00%	4,00%
Da euro 13.000.000,01 a 20.000.000	1,50%	0,50%	2,00%
Da euro 20.000.000,01 a 26.000.000	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre euro 26.000.000	0,30%	0,20%	0,50%

Con l'anno 2024 termina, invece, quella specifica agevolazione per "*giovani agenti*", risalente al 2021 e valida fino al 2023, ex articolo 5-bis Regolamento Enasarco.

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

- I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024): 20 maggio 2024
- II trimestre (aprile-maggio-giugno 2024): 20 agosto 2024
- III trimestre (luglio-agosto-settembre 2024): 20 novembre 2024
- IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024): 20 febbraio 2025.